

Direzione Regionale: LAVORO

Area: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. G16149 del 12/11/2014

Proposta n. 19485 del 12/11/2014

Oggetto:

Modifica della determinazione G08608 del 13 giugno 2014 recante "Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Approvazione dell'avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alle misure n. 1.C: orientamento specialistico per un importo di € 1.000.000,00 e n. 3: accompagnamento al lavoro, per un importo di € 15.000.000,00" e dei suoi allegati.

Proponente:

Estensore	CAPRARI CARLO	_____
Responsabile del procedimento	CAPRARI CARLO	_____
Responsabile dell' Area	O. GUGLIELMINO	_____
Direttore Regionale	M. NOCCIOLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Modifica della determinazione G08608 del 13 giugno 2014 recante “Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Approvazione dell’avviso pubblico per la definizione dell’offerta regionale relativa alle misure n. 1.C: *orientamento specialistico* per un importo di € 1.000.000,00 e n. 3: *accompagnamento al lavoro*, per un importo di € 15.000.000,00” e dei suoi allegati.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Decisione C(2014)4969 della Commissione, del 11 luglio 2014, con la quale è stato approvato il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”;
- la determinazione direttoriale G08608 del 13 giugno 2014 “Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 - 2015). Approvazione dell’avviso pubblico per la definizione dell’offerta regionale relativa alle misure n. 1.C: *orientamento specialistico* per un importo di euro 1.000.000,00 e n. 3: *accompagnamento al lavoro*, per un importo di euro 15.000.000,00” cui si rinvia *per relationem* anche per la motivazione del presente atto;
- la determinazione direttoriale G16027 del 11 novembre 2014 “Modifica dell’allegato A della determinazione G08607 del 13 giugno 2014 “Modifica dell’allegato A della determinazione G08607 del 13 giugno 2014 “Approvazione dello schema di contratto di collocazione ai sensi dell’art. 11, deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 *Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4*””;
- il decreto del Direttore della Direzione generale per le Politiche attive e passive le lavoro, 8 agosto 2014 concernente “Incentivo all’assunzione dei giovani ammessi al *Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani*”;
- le note del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di seguito elencate:
 1. protocollo n. 0025537 del 4 luglio 2014 concernente “Riscontri ai quesiti relativi all’attuazione della YEF”;
 2. nota protocollo n. 0028386 del 28 luglio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali concernente “Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia Giovani”;
 3. protocollo n. 0002759 del 27 ottobre 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali concernente “Programma Operativo Nazionale *Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020*” alle quali tutte si rinvia *per relationem* anche per la motivazione del presente atto;

CONSIDERATO che:

- con le richiamate note il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in qualità di Autorità di Gestione del PON YEI, ha puntualizzato, tra le altre cose:
 - i requisiti dei giovani cui è dedicata la misura dell'accompagnamento al lavoro;
 - i presupposti per il riconoscimento della remunerazione dei soggetti accreditati che erogano tale servizio con la specificazione che le attività sono individuali e pertanto non sono ammesse azioni svolte in modalità di gruppo;
- con il richiamato decreto direttoriale del 8 agosto 2014 sono state definite le procedure di riconoscimento ed erogazione del bonus occupazione previsto nell'ambito delle misure del programma Garanzia Giovani per incentivare le assunzioni dei giovani iscritti al medesimo programma;
- con la citata determinazione G16027/2014 è stato adeguato lo schema di contratto di collocazione a quanto stabilito nel PON YEI e tali adeguamenti debbono essere coerenti con il relativo avviso pubblico concernente i servizi di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro in quanto costituisce un allegato parte integrante e sostanziale dell'avviso stesso;

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse e nelle more di modifica del PAR YEI Lazio di modificare la determinazione direttoriale G08608 del 13 giugno 2014 e i suoi allegati sostituendoli interamente con il presente atto e i suoi allegati che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

D E T E R M I N A

nelle more di modifica del PAR YEI Lazio, di modificare la determinazione direttoriale G08608 del 13 giugno 2014 e i suoi allegati sostituendoli interamente con il presente atto e i suoi allegati che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

Ai sensi della richiamata l. 69/2009 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti web regionali: <http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/> e www.portalavoro.regione.lazio.it.

La presente determinazione sarà notificata all'Autorità di gestione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Direttore
Marco Nocchioli



Piano di Attuazione Regionale (PAR) Lazio 2014 – 2015
Garanzia Giovani



**Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa
ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014 – 2015
(DGR 223/2014)**

Avviso n. 1

**Misure di orientamento specialistico (scheda 1.C) e di
accompagnamento al lavoro (scheda 3)**

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani
PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
PON YEI



Sommario

Principali abbreviazioni	3
Premessa	4
1) Oggetto e finalità dell'Avviso	5
2) Risorse	5
3) Destinatari	5
4) Soggetti proponenti	5
5) Modalità di partecipazione all'avviso	6
6) Descrizione delle misure	6
6.1) Misura 1.C Orientamento specialistico o di secondo livello	6
6.2) Misura 3 Accompagnamento al lavoro	8
7) Modalità di svolgimento delle attività	11
8) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti	11
9) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione	12
10) Controlli	12
11) Casi di inadempimento	13
12) Informazioni	13
13) Tutela della privacy	13
14) Quadro dei principali riferimenti normativi	14

Principali abbreviazioni

CdC	Contratto di Collocazione
CE	Commissione Europea
CPI	Centro per l'Impiego
FSE	Fondo Sociale Europeo
NEET	Not in Education, Employment or Training
OI	Organismo Intermedio
OMLS	Operatore del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche
PAI	Piano di Azione Individuale
PdS	Patto di Servizio
PAR Lazio	Piano di Attuazione Regionale 2014 – 2015
PON	Programma Operativo Nazionale
PON YEI	Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
POR	Programma Operativo Regionale
SAP	Scheda anagrafica professionale
UE	Unione Europea
UCS	Unità di costo standard
YEI	Youth Employment Initiative

Premessa

Il termine “**Garanzia per i giovani**” si riferisce a una situazione nella quale, entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale, i giovani ricevono un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio.

Il piano di attuazione della Garanzia Giovani adottato dall’Italia, prevede l’adozione di un PON, nell’ambito della programmazione FSE 2014 - 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in qualità di Autorità di Gestione), nel quale le Regioni/Province autonome ammissibili al finanziamento della YEI sono designate quali Organismi intermedi.

Con DGR n. 223 del 23 aprile 2014, la Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio del PON per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (di seguito, PON YEI), ha adottato il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani 2014 – 2015 (di seguito, PAR Lazio).

Per la descrizione del contesto di riferimento e delle modalità attuative del PAR Lazio nell’ambito del PON Occupazione Giovani, si rinvia al documento “Linee guida per l’attuazione della Garanzia Giovani – PAR Lazio 2014/2015”, (di seguito, Linee guida) che saranno pubblicate sul sito web www.regione.lazio.it/garanziagiovani.

Il PAR Lazio contempla le misure previste nell’ambito del Programma nazionale ed in particolare:

- Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A);
- Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B);
- Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C);
- Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A);
- Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B)
- Accompagnamento al lavoro (scheda 3);
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A);
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B);
- Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca (scheda 4.C);
- Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica (scheda 5);
- Servizio civile (scheda 6);
- Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (scheda 7);
- Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8);
- Bonus occupazionale (scheda 9).

In fase di prima attuazione, sono individuati i percorsi di seguito indicati, descritti in dettaglio nelle Linee guida sopra richiamate:

- 1) Formazione;
- 2) Accompagnamento;
- 3) Apprendistato;
- 4) Tirocinio;
- 5) Servizio civile;
- 6) Autoimprenditorialità;
- 7) Mobilità;
- 8) Assunzione.

Secondo l’iter di adesione alla Garanzia Giovani, previsto dal Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani e dal PAR Lazio, le attività di prima informazione (scheda 1.A) e di presa in carico (scheda 1.B) sono precedenti alla stipula del Patto di servizio (di seguito, PdS) e alla definizione del Piano di Azione Individuale (di seguito, PAI), che segnano l’inizio del percorso, e sono svolte in assenza di un contributo a valere sulla dotazione finanziaria della Garanzia Giovani.

Le misure di cui alla scheda 6 “Servizio civile” e alla scheda 9 “Bonus occupazionale” saranno realizzate mediante specifici avvisi emanati rispettivamente dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dall’INPS in base ai rispettivi ambiti di competenza.

Per quanto riguarda tutte le restanti misure, la Regione procederà all'emanazione di specifici avvisi con cui saranno definite le regole di accesso e le modalità di attuazione.

1) Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso ha l'obiettivo di definire l'offerta regionale per l'erogazione di servizi di orientamento specialistico o di secondo livello e di accompagnamento al lavoro, in attuazione degli interventi di cui alle schede 1.C "Orientamento specialistico o di secondo livello" e 3 "Accompagnamento al lavoro" del PAR Lazio.

Le misure 1.C e 3 possono essere attivate singolarmente (**Misura 1.C o Misura 3**) oppure in maniera integrata (**Misura 1.C e Misura 3**).

2) Risorse

Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al punto 1, in fase di prima attuazione, la Regione Lazio mette a disposizione un primo stanziamento di risorse pari a € **16.000.000,00**, ripartite come indicato di seguito:

- Misura 1.C "Orientamento specialistico o di secondo livello" € **1.000.000,00**;
- Misura 3. "Accompagnamento al lavoro" € **15.000.000,00**.

La Regione si riserva di variare la dotazione del presente Avviso in ragione dell'andamento delle attività nell'ambito del PAR Lazio.

3) Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurricolare (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che nell'ambito del Patto di Servizio (e relativo PAI) sottoscritto presso un Centro per l'impiego (di seguito CPI) del Lazio, abbiano scelto le misure di cui al presente Avviso.

I destinatari di cui sopra, sono classificati, secondo un sistema di profilazione nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità). Tale classificazione è articolata nelle seguenti fasce:

- bassa;
- media;
- alta;
- molto alta.

Per la realizzazione delle diverse Misure previste dal PAR Lazio possono essere individuati specifici requisiti soggettivi di accesso (età, categoria di profilazione, altro), definiti in relazione alle caratteristiche e alle specificità della singola Misura. Gli eventuali requisiti specifici di accesso ai servizi proposti sono indicati nella descrizione di ciascuna Misura, come indicato al punto 6.

In fase di prima attuazione, ciascun destinatario potrà fruire di un solo percorso tra quelli previsti e descritti nelle Linee guida.

In caso di rinuncia o rifiuto ingiustificato, il giovane è cancellato dal Programma Garanzia Giovani.

4) Soggetti proponenti

Ai fini dell'erogazione dei servizi possono candidarsi i soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 509/2013 come da ultimo modificata dalla DGR n. 198/2014, coerentemente con le tipologie di servizio per le quali gli stessi hanno conseguito l'accreditamento.

I requisiti di accreditamento sono specificati per singola Misura (cfr. punto 6).

5) Modalità di partecipazione all'avviso

L'avviso opera con modalità "a sportello", e consente ai soggetti accreditati di presentare, in ogni momento, la propria candidatura.

Le candidature sono individuali; non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS.

Nell'ambito del presente Avviso, è fatto divieto di delega¹.

La presentazione della candidatura per le singole misure avviene mediante procedura informatica attraverso il Sistema Informativo reso disponibile dalla Regione.

Per le modalità operative di utilizzo del sistema informativo e i dettagli della procedura di candidatura, si rinvia alle "Manuale operativo per l'attuazione del PAR Lazio 2014 - 2015", che sarà pubblicato sul sito www.regione.lazio.it/garanziegiovani (di seguito, Manuale operativo).

6) Descrizione delle misure

6.1) Misura 1.C Orientamento specialistico o di secondo livello

Obiettivi della misura	La misura ha l'obiettivo di rafforzare e sviluppare l'identità personale e lavorativa del giovane e di costruire un percorso personalizzato coerentemente con quanto previsto nel Patto di Servizio (e nel relativo PAI). Pertanto, gli esiti dell'orientamento specialistico non potranno modificare le misure precedentemente indicate nel PAI.
Soggetti proponenti	Soggetti accreditati DGR 198/2014 e s.m.i. per i servizi per il lavoro generali obbligatori. Solo nel caso in cui la Misura 1.C sia attivata singolarmente.
Destinatari della misura	Coerentemente con quanto previsto nell'ambito del PON e del PAR Lazio (cfr. scheda 1.C), e nel rispetto di quanto indicato al par.3, i destinatari della misura sono giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni appartenenti alla fascia (categoria di profilazione): - alta; - molto alta.
Contenuti e caratteristiche della misura	<u>Principali azioni</u> Il processo orientativo è finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l'esperienza di vita del soggetto per sollecitarne maturazione, pro-attività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro. In generale l'orientamento di secondo livello si colloca in una prospettiva olistica dello sviluppo umano che integra il problema specifico della sfera formativa e lavorativa nel ciclo di vita della persona. Le misure di orientamento specialistico o di II livello sono mirate a favorire una progettualità professionale con una prospettiva di medio termine, attraverso le attività di seguito indicate: - analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere; - ricostruzione della storia personale, formativa e lavorativa del giovane; - messa a punto di un progetto personalizzato.

¹ Cfr. Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013.

	<p><u>Modalità attuative</u></p> <p>Le azioni di orientamento potranno essere realizzate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colloqui individuali; - griglie e schede strutturate: tali strumenti vengono utilizzati nell'ambito del colloquio individuale; - questionari e strumenti di analisi. <p>Le attività sono individualizzate: non sono pertanto ammesse azioni svolte in modalità di gruppo.</p> <p>Tali azioni dovranno essere condotte da un Operatore del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche (OMLS) del soggetto accreditato.</p> <p>Eventuali attività di orientamento specialistico avviate in modalità di "gruppo" fino alla data di pubblicazione del presente Avviso verranno rimborsate secondo il costo adottato dalla Regione Lazio con DGR n. 608 del 27 luglio 2009. Coerentemente con quanto previsto dalla Deliberazione, tale importo è pari a 15 euro ora/destinatario, fino ad un massimo di 15 partecipanti per gruppo.</p>
Parametri di attuazione	<p><u>Durata</u></p> <p>La durata prevista per l'erogazione del servizio potrà variare in relazione alle esigenze del giovane secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 ore per i giovani con fascia di profilazione "distanza alta dal mercato del lavoro", - 8 ore per i giovani con fascia di profilazione "distanza molto alta dal mercato del lavoro".
	<p><u>Parametro di costo</u></p> <p>Il parametro di costo adottato corrisponde all'Unità di Costo Standard (UCS) nazionale ora /prestazione pari a 35,50 euro/h. Pertanto, in base alla durata della misura, sono previsti i seguenti importi massimi per persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di durata pari a 4 ore – 142,00 euro; - interventi di durata pari a 8 ore – 284,00 euro.
Termini di avvio e realizzazione della Misura	<p>La Misura dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio (e del relativo PAI).</p>
Criterio di riconoscimento del rimborso	<p>Il rimborso sarà riconosciuto a processo in base alle ore di servizio effettivamente erogate.</p>
Documentazione da produrre in fase di consuntivazione della Misura	<p>Prospetto di riepilogo delle ore di servizio firmato dall'OMLS e dal giovane; il prospetto certifica le attività e le effettive ore di erogazione come da format di cui al Manuale operativo.</p>

6.2) Misura 3 Accompagnamento al lavoro

Obiettivi della misura	La misura ha l'obiettivo di realizzare l'inserimento lavorativo del giovane attraverso l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato, o di un contratto di somministrazione, <u>entro quattro mesi dalla stipula del Contratto di Collocazione</u> (di seguito, CdC), come descritto al punto Contenuti e caratteristiche della misura.
Soggetti proponenti	Nel caso in cui la Misura 3 sia attivata singolarmente o in maniera integrata con la Misura 1.C , i soggetti proponenti debbono essere accreditati per il servizio facoltativo specialistico "servizi di <i>tutorship</i> e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione o della ricollocazione professionale" di cui alla DGR 198/2014 e smi, art. 1, co. 3, lett. a).
Destinatari della misura	Giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni, in conformità con la normativa di riferimento delle diverse tipologie contrattuali.
Contenuti e caratteristiche della misura	<u>Principali azioni</u> L'inserimento lavorativo dovrà essere assicurato attraverso le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none">- scouting delle opportunità;- definizione e gestione della tipologia di assistenza intensiva e tutoring;- matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane. In particolare, sono previste le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">- scouting delle opportunità occupazionali sulla base delle caratteristiche e delle aspirazioni del giovane;- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità del giovane presso il sistema imprenditoriale;- pre-selezione;- accesso alle misure individuate;- accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato, coerentemente al fabbisogno manifestato, nell'attivazione delle misure collegate e nella prima fase di inserimento;- assistenza al sistema della domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato;- promozione presso le imprese della Misura 9 "Bonus occupazionale" e delle altre misure di incentivazione all'assunzione promosse dalla Regione.

Modalità attuative

La Misura è realizzata attraverso lo strumento del CdC (cfr. Allegato n. 3) di cui all'art. 11 della DGR 198/2014 e s.m.i.

Il CdC è stipulato dal giovane, dal CPI competente e dal soggetto accreditato scelto dal giovane stesso. La stipula del CdC avviene contestualmente alla firma del Patto di Servizio e del relativo PAI.

Tale contratto prevede l'erogazione di servizi di *tutorship* e di assistenza intensiva mirati all'inserimento lavorativo del giovane. Il servizio di assistenza intensiva e tutoring dovrà essere erogato da un OMLS del soggetto accreditato.

Per inserimento lavorativo si intende il conseguimento di uno dei seguenti contratti:

- contratto a tempo indeterminato o di apprendistato di I, II e III livello;
- contratto di assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una durata pari o superiore a 12 mesi;
- contratto di assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una durata da 6 a 11 mesi.

Ai fini dell'assunzione del giovane da parte dell'impresa potrà essere erogato in favore di quest'ultima il bonus occupazionale, di cui alla scheda 9 del PAR Lazio. L'erogazione di tale incentivo avviene per il tramite dell'INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1709 dell'8 agosto 2014 e le modalità operative indicate nella Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014.

Tale incentivo non è previsto in caso di assunzione con contratto di apprendistato. Nel caso di attivazione di contratti di apprendistato di I e III livello sono previste ulteriori forme di incentivazione definite nelle relative schede intervento (cfr. scheda 4.A e scheda 4.C del PAR Lazio).

L'assunzione potrà avvenire presso un'impresa avente sede nella regione Lazio, in altre regioni/province autonome ovvero all'estero. Negli ultimi due casi, è prevista l'erogazione in favore del giovane di un'indennità per la mobilità in Italia, al di fuori della regione Lazio, o all'estero (cfr. Scheda 8 del PAR Lazio).

Durata

La durata oraria è variabile in funzione dell'esito del servizio.

Le ore di servizio comprendono sia le ore in presenza del destinatario (colloqui, bilancio di competenze, assistenza personalizzata), sia le ore di *back office* finalizzate alla ricerca della collocazione del giovane.

Di seguito sono indicate per tipologia di contratto e per fascia di profilazione, le durate del servizio in termini di ore ritenute idonee.

Parametri di attuazione

Tipologia contratto	ORE PER FASCIA			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	44	59	74	88
Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi	29	38	47	59
Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi	18	24	29	35

	<p><u>Parametro di costo</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipologia contratto</th> <th colspan="4">IMPORTO PER FASCIA</th> </tr> <tr> <th>BASSA</th> <th>MEDIA</th> <th>ALTA</th> <th>MOLTO ALTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello</td> <td>1.500</td> <td>2.000</td> <td>2.500</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi</td> <td>1.000</td> <td>1.300</td> <td>1.600</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>1.000</td> <td>1.200</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia contratto	IMPORTO PER FASCIA				BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA	Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000	Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000	Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi	600	800	1.000	1.200
Tipologia contratto	IMPORTO PER FASCIA																								
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA																					
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000																					
Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000																					
Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi	600	800	1.000	1.200																					
<p>Termini di avvio e realizzazione della Misura</p>	<p>La Misura si intende avviata contestualmente alla stipula del CdC (e del Patto di Servizio e relativo PAI) e dovrà essere realizzata entro i successivi 4 mesi con conseguimento dell'inserimento occupazionale. È prevista la possibilità di presentare presso il CPI competente una richiesta di proroga di tale termine. La richiesta di proroga, per un periodo massimo di ulteriori 2 mesi, è presentata congiuntamente dal soggetto accreditato e dal giovane al responsabile del CPI che può autorizzare la proroga in casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore, ovvero altri casi di limitazione della mobilità personale previsti dalla legge.</p>																								
<p>Criterio di riconoscimento del rimborso</p>	<p><u>Per inserimento occupazionale, si intende l'avvenuta sottoscrizione, nell'ambito del periodo di realizzazione della misura (ossia, entro 4 mesi dalla stipula del PdS e del relativo PAI o altro termine in caso di proroga autorizzata dal CPI), di un contratto di lavoro, anche in presenza di differimento del termine di assunzione.</u></p> <p>Il rimborso del servizio è riconosciuto al raggiungimento del risultato ed è calcolato in funzione della tipologia di contratto di lavoro sottoscritto.</p> <p>Per risultato, si intende l'avvenuta sottoscrizione del contratto entro i termini sopra indicati; pertanto, il rimborso è riconosciuto alla data di stipula dello stesso.</p> <p>In caso di mancato raggiungimento del risultato entro i termini stabiliti, ovvero di rifiuto ingiustificato da parte del giovane della proposta di lavoro congruo, al soggetto accreditato è comunque riconosciuta una quota fissa, pari al 10% del rimborso previsto per il livello medio di risultato in base alla fascia di profilazione del giovane, come indicato in tabella.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">ORE DI SERVIZIO ED IMPORTO RICONOSCIUTO IN CASO DI ESITO OCCUPAZIONALE NEGATIVO PER FASCIA</th> </tr> <tr> <th>BASSA</th> <th>MEDIA</th> <th>ALTA</th> <th>MOLTO ALTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importo</td> <td>100,00</td> <td>130,00</td> <td>160,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di rifiuto giustificato di un'offerta non congrua da parte del giovane, al soggetto accreditato non è riconosciuto alcun rimborso.</p>		ORE DI SERVIZIO ED IMPORTO RICONOSCIUTO IN CASO DI ESITO OCCUPAZIONALE NEGATIVO PER FASCIA				BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA	Importo	100,00	130,00	160,00	200,00										
	ORE DI SERVIZIO ED IMPORTO RICONOSCIUTO IN CASO DI ESITO OCCUPAZIONALE NEGATIVO PER FASCIA																								
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA																					
Importo	100,00	130,00	160,00	200,00																					

<p>Documentazione da produrre in fase di consuntivazione della Misura</p>	<p>In caso di conseguimento del risultato occupazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del contratto di lavoro; - estremi della comunicazione obbligatoria relativa al contratto di lavoro (reperibile da parte dell'Amministrazione mediante il sistema informativo regionale SIL). <p>Inoltre, il soggetto accreditato dovrà predisporre e conservare agli atti, per eventuali controlli, un prospetto di riepilogo delle ore di servizio (<i>front e back office</i>) per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato), come da format di cui al Manuale operativo.</p> <p>In caso di mancato conseguimento del risultato occupazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prospetto di riepilogo delle ore di servizio (<i>front e back office</i>) per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato), come da format di cui al Manuale operativo.
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Modalità di svolgimento delle attività

La scelta delle misure è concordata tra l'operatore del CPI e il giovane, a seguito di una prima fase di accoglienza, presa in carico e orientamento che si conclude con la stipula del Patto di servizio e la definizione del relativo Piano di Azione Individuale. I servizi e le misure scelte e indicate nel PAI sono registrate dall'operatore del CPI nella scheda anagrafico-professionale (di seguito, SAP) presente nel Sistema informativo regionale - SIL Lazio.

La scelta del soggetto accreditato, erogatore della/e misura/e, è effettuata dal giovane nell'ambito del Catalogo dell'offerta regionale.

Nel caso in cui il PAI preveda le Misure 1.C e 3, il giovane dovrà orientare la propria scelta su un unico soggetto accreditato, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei diversi servizi tra loro strettamente collegati.

L'avvenuta adesione del giovane ad un'offerta promossa da un soggetto accreditato nell'ambito del Catalogo regionale comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico da parte di quest'ultimo del destinatario. Il soggetto accreditato è tenuto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

Al riguardo, si fa presente che la Regione, a seguito di una prima fase di attuazione del PAR Lazio, si riserva di stabilire un numero massimo di destinatari trattabili contestualmente da uno stesso soggetto accreditato e di introdurre una percentuale massima di concentrazione dei destinatari trattati in una sola fascia di profilazione (ad esempio, non più del 50% di destinatari trattati appartenenti alla fascia molto alta).

8) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

Ai fini della regolazione dei rapporti tra Regione Lazio e i soggetti accreditati interessati, e della definizione delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione per accettazione di in una Convenzione quadro (cfr. Allegato 1).

Tale Convenzione quadro ha validità per tutte le azioni realizzate dal soggetto accreditato nell'ambito del presente Avviso e del PAR Lazio.

La Convenzione dovrà essere trasmessa dal soggetto accreditato alla Regione, prima della definizione della propria offerta di servizi nell'ambito del Catalogo regionale (cfr. Manuale operativo).

La trasmissione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio Direzione regionale Lavoro, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, indicando sulla busta il riferimento "Garanzia Giovani".

9) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione

La consuntivazione delle attività realizzate, e la relativa fatturazione, avviene su base trimestrale.

Il soggetto erogatore è tenuto a consuntivare in un'unica domanda di rimborso tutte le attività concluse nel trimestre precedente, inviando una fattura unica e la documentazione richiesta entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione del trimestre oggetto del rimborso.

Coerentemente con quanto indicato al par. 6.2, nel caso della Misura 3 per attività conclusa si intende il raggiungimento del risultato previsto (ossia, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro entro i termini stabiliti).

La domanda di rimborso dovrà essere redatta secondo le indicazioni di cui al Manuale operativo sopra menzionato. La domanda di rimborso contiene la seguente documentazione minima:

1. domanda di pagamento secondo il format in allegato (cfr. Allegato 2);
2. fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo da € 2,00 (o di indicazione di eventuale esenzione) e recante i riferimenti del soggetto accreditato, del PON YEI e della misura di riferimento, nonché la descrizione analitica dei servizi erogati come specificato nel Manuale operativo;
3. eventuale ulteriore documentazione come da Manuale operativo.

Con la dichiarazione di cui al punto 1, il soggetto erogatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

10) Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Lazio 2007 – 2103², e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali – volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato (relativamente alla Misura 3 "Accompagnamento al lavoro") attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche in loco – mirate a verificare l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio, in fase di realizzazione e/o a conclusione delle azioni su base campionaria.

I soggetti accreditati in qualità di beneficiari del finanziamento regionale a valere sul PAR Lazio, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

I soggetti accreditati coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto accreditato ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso (cfr. punto 11).

Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, *timesheet*, verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione), dovrà essere conservata presso la sede del soggetto accreditato per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e

² Conformemente con quanto stabilito all'art. 6 della Convenzione tra il MLPS e la Regione Lazio, approvata con Determinazione G06086 del 23 aprile 2014, nelle more di adozione del Sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) regionale 2014 – 2020, la Regione utilizza il Si.Ge.Co già in uso nell'ambito della programmazione 2007 – 2013.

integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

11) Casi di inadempimento

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nella tabella sottostante sono individuate le misure sanzionatorie in relazione a specifici casi di inadempienza.

Inadempimento	Provvedimento
Utilizzo di personale diverso dalle risorse umane di cui all'art. 9 della Determinazione G05903/2014	Non riconoscimento del rimborso
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso
Rifiuto da parte del soggetto accreditato della presa in carico del giovane	Sospensione dal Catalogo dell'offerta regionale per un periodo di 12 mesi
Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (ad esempio, <i>timesheet</i> , verbali degli incontri, questionari gradimento, altro)	Non riconoscimento del rimborso

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'accreditamento, si rimanda a quanto previsto all'art. 14 della Determinazione G05903/2014.

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto accreditato potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

12) Informazioni

Il presente avviso, i relativi allegati, le Linee guida, il Manuale operativo, la normativa e altra documentazione di riferimento sono disponibili sul sito www.regione.lazio.it/garanziegiovani.

Inoltre, per informazioni sono disponibili i seguenti riferimenti in relazione alle diverse fasi di attuazione delle misure:

- garanziagiovani_programmazione@regione.lazio.it, per questioni legate alle modalità di accesso e funzionamento dell'Avviso;
- garanziagiovani_attuazione@regione.lazio.it, per questioni legate alla gestione delle misure;
- garanziagiovani_controlli@regione.lazio.it, per aspetti legati alle attività di controllo espletate dalla Regione;
- garanziagiovani_monitoraggio@regione.lazio.it, relativamente a problematiche e aspetti attinenti ai sistemi informativi della Garanzia Giovani (report di monitoraggio, valutazione, altro).

13) Tutela della privacy

Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio, il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione regionale Lavoro che nomina come incaricata l'Avv. Ornella Guglielmino - Dirigente Area Affari generali.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

14) Quadro dei principali riferimenti normativi

- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

- Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Decreto Direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- Deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”;
- Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2014, n. 17 “Approvazione degli schemi di protocollo di Intesa per l'apprendistato di alta formazione e ricerca a norma dell'art. 5 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.”;
- Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.”;
- Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione regionale”;
- Determinazione 23 aprile 2014, n. G06086 di approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - PON YEI e relativi allegati;
- Determinazione 17 settembre 2012, n. B06163 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi – Programmazione FSE 2007 – 2013”;
- Determinazione 18 ottobre 2013, n. G00585 di approvazione del Documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro” – POR FSE Lazio 2007 – 2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione;
- Determinazione 29 novembre 2013, n. G03230 di approvazione del Manuale delle procedure per l’attuazione degli interventi cofinanziati nell’ambito del POR Lazio FSE 2007 – 2013 dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro”.



Allegato 1 – Convenzione quadro (schema)

Convenzione quadro per l'erogazione dei servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro in attuazione del Piano di Attuazione Regionale del Lazio per la Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON YEI (di seguito "Convenzione")

TRA

Regione Lazio, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavoro, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma

di seguito singolarmente denominata "Regione Lazio" o "Parte"

E

(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominato "Soggetto attuatore" o "Parte".

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione delle attività di orientamento, formazione e di accompagnamento al lavoro (di seguito singolarmente e congiuntamente "servizi") ai sensi del Piano di Attuazione Regionale del Lazio per la Garanzia Giovani 2014-2015 (di seguito "PAR Lazio") a valere sul PON YEI.
2. In attuazione del PAR Lazio, la Regione adotta uno o più avvisi pubblici (di seguito "avvisi") attraverso i quali mette a disposizione le risorse pubbliche per la realizzazione della Garanzia Giovani.
3. Gli avvisi sono parte integrante della presente Convenzione.

Letto firmato e sottoscritto _____

Art. 2 - Destinatari dei Servizi

1. I destinatari dei servizi sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e sottoscritto un apposito Patto di Servizio presso un Centro per l'impiego del Lazio.
2. Gli avvisi possono specificare i requisiti soggettivi di accesso ai singoli servizi.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. La candidatura da parte del soggetto attuatore all'erogazione di un servizio avviene mediante il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione Lazio.
2. L'avvenuta adesione del giovane ad un servizio offerto dal soggetto attuatore comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico del giovane da parte dello stesso soggetto. Il soggetto attuatore è tenuto pertanto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.
3. Nello svolgimento dei servizi, il soggetto attuatore è tenuto ad erogare le prestazioni previste dagli avvisi con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
4. Salvo quanto espressamente disciplinato negli avvisi, il soggetto attuatore eroga il servizio entro il termine di quattro mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio da parte del giovane.

Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dagli avvisi.
2. Nell'erogazione dei servizi il soggetto attuatore si obbliga a:
 - a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento, e accreditamento;
 - b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
 - c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - d) provvedere, nel caso di interventi di natura formativa quali corsi di formazione e tirocini formativi, alla copertura assicurativa infortuni per tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 (INAIL) iscritti e per tutta la durata dell'intervento;
 - e) adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con

Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;

- f) utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno attivate nell'ambito del PAR Lazio;
 - g) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
 - h) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Lazio e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
 - i) conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
 - j) osservare tutto quanto previsto dagli avvisi e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli avvisi
 - k) implementare, per quanto di competenza, i sistemi informativi correlati alla Garanzia giovani, ivi incluso l'aggiornamento della sezione 6 della scheda anagrafica professionale (SAP) del giovane.
3. Inoltre, il soggetto attuatore si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali il soggetto attuatore ha espresso la propria candidatura.

Art. 5 - Compiti della Regione Lazio

1. La Regione Lazio svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo.
2. Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione provvede alla predisposizione delle richieste di erogazione da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (I.G.R.U.E.), mediante apposita procedura informatica.
3. La Regione Lazio mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti attuatori.
4. La Regione Lazio mette a disposizione dei soggetti attuatori un servizio di help desk.

Art. 6 – Domanda di rimborso

1. Il soggetto attuatore presenta le domande di rimborso nei termini e secondo la documentazione prevista negli avvisi. Salvo quanto espressamente previsto negli avvisi, la domanda di rimborso contiene la seguente documentazione minima:
 - una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore ex. art. 47 DPR 445/00 in merito alle attività svolte nel periodo di riferimento;
 - un prospetto di riepilogo dei servizi svolti e delle relative ore erogate;
 - una fattura o documento equivalente con relativa marca da bollo (o dichiarazione di esenzione nei casi pertinenti,), in originale e n. 1 copia conforme.
2. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio accettazione corrispondenza della Regione Lazio oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio - Direzione regionale Lavoro, indicando sulla busta il riferimento "rimborso Garanzia Giovani".

Art. 7- Riconoscimento del contributo

1. L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del soggetto attuatore in base alle ore di servizio effettivamente svolte e/o al risultato conseguito, secondo le regole stabilite negli avvisi. Gli avvisi indicano i valori degli importi riconosciuti per i singoli servizi e per i livelli di risultato conseguito.
2. In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 8 – Monitoraggio e valutazione

1. Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere un report trimestrale di monitoraggio compilato secondo il modello elaborato dalla Regione Lazio, entro il giorno 15 del mese successivo al termine del trimestre di competenza.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Lazio in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Lazio di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Il soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti

Art. 10 – Tutela della privacy

1. Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio, il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione regionale Lavoro che nomina come incaricata l'Avv. Ornella Guglielmino - Dirigente Area Affari generali.
2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la informiamo che la raccolta e il trattamento dei dati da Lei conferiti all'interno del presente modulo sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.
3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.
4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.
5. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:
 - ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
 - avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
7. Titolare del trattamento per la Regione Lazio è la Direzione Regionale Lavoro.
8. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 11 – Durata

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione quadro entrano in vigore a partire dalla data di presentazione della prima offerta di servizi mediante apposita procedura informatica.
2. La Convenzione ha efficacia fino al 31/12/2019.

Letto firmato e sottoscritto _____

Art. 12 –Recesso

1. Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del soggetto attuatore dal sistema informativo regionale e che detta operazione viene di norma effettuata entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.
2. In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.
3. Il soggetto attuatore che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 13 – Informazioni e Comunicazioni

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del soggetto attuatore alla Regione Lazio deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio Direzione regionale Lavoro, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, indicando sulla busta il riferimento "Garanzia Giovani",
 - e.mail inviate agli indirizzi di posta elettronica dedicati indicati negli avvisi.

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Roma.

Regione Lazio Direzione Regionale Lavoro, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavoro, domiciliata per la carica presso la sede della Regione.

Per accettazione, Firma Soggetto Attuatore

.....

(timbro Soggetto Attuatore)

Luogo e data

(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario)

Letto firmato e sottoscritto _____



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Allegato 2



Allegato 2 – Domanda di pagamento (schema)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Io sottoscritto/a, nato/a, il e residente nel Comune di, PROV, CAP, in via, domicilio (se diverso da residenza) in PROV, CAP, in via, in qualità di rappresentante legale o altro soggetto con potere di firma del soggetto accreditato.....con ID n.,

CHIEDO

il riconoscimento dell'importo pari a €....., per l'erogazione dei servizi realizzati nel trimestre dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa in favore dei destinatari dell'Avviso approvato con Determinazione del, di cui al Modello A in allegato alla presente domanda, ripartito come segue:

- Misura “.....” per un valore €
- (aggiungere ulteriore misure, se del caso).

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000 nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del DPR 445/2000 e successive modifiche,

DICHIARO CHE

- la presente domanda di pagamento rispetta le condizioni definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dall'Avviso sopra richiamato e dal Manuale operativo, pubblicato sul sito web regione.lazio.it/garanzziagiovani, di cui ho preso atto;
- i servizi erogati sono stati realizzati in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, orientamento e accreditamento e nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso pubblico sopra richiamato e degli adempimenti previsti dalla Convenzione quadro;

- i servizi erogati sono debitamente documentati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con specifico riferimento alle ore erogate e ai risultati conseguiti, e che la relativa documentazione è conservata in originale presso:.....;
- il personale impiegato per la realizzazione delle attività è in possesso, per curriculum vitae, di adeguate esperienze professionali secondo quanto stabilito dalla regolazione regionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e/o per la formazione (se del caso);
- le spese sostenute per la realizzazione di dette attività sono registrate in un sistema contabile distinto e correttamente imputate alle corrispondenti voci di costo, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con Determinazione B06163 del 17 settembre 2012;
- le informazioni in merito al cofinanziamento del FSE nell'ambito della Garanzia Giovani sono state adeguatamente diffuse nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di informazione e pubblicità;
- i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti di cui all'art. 9 della Convenzione quadro.

Si includono i seguenti documenti debitamente compilati, timbrati e firmati:

- fattura (*o documento equivalente*), in originale e copia conforme, n. del gg/mm/aaaa;
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- ulteriore documentazione prevista dall'Avviso.

Luogo e data,.....

Firma

Legale Rappresentante o altro soggetto
con poteri di firma (*)

(timbro del soggetto attuatore)

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma